

COMUNE DI TREPUIZZI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2021

PUNTO 3 O.D.G.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TA.RI.).

PRESIDENTE – Prego assessore.

ASSESSORE CAPODIECI – Grazie presidente.

Dal 26/09/2020 è entrato in vigore il D.Lgs.116 del 03/09/2020 che apporta diverse novità sull'applicazione della tassa rifiuti intervenendo su:

- DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006,
- CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA (Testo unico ambientale),
- DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art 218 TUA (Testo unico ambientale).

È stato cancellato, all'interno del Testo Unico Ambientale, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”; è stata abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani; è stata abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e); sono state modificate le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata tassa o tariffa.

Si fa presente che perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai Comuni; l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i Comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito.

Riguardo al regolamento Tari le modifiche riguardano il titolo I, che tratta disposizioni generali. Nell'Art. 1 sono stati oggetto di modifiche i commi 2 e 4, ma per poche modifiche. L'Art. 2 per la gestione dei rifiuti nel comma 3. La modifica più significativa riguarda l'Art. 3 sulla normativa sui rifiuti. La classificazione dei rifiuti avviene in rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.

L'Art. 4 specifica la classificazione dei rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

La classificazione è dettagliata e specificata in sette commi per i Rifiuti Urbani e Nove commi per i rifiuti speciali. Al punto 5, ai fini del presente Regolamento, vengono chiariti tutti i termini. Io ne ho evidenziato qualcuno, il termine rifiuto, cosa si intende per conferimento, cosa si intende per gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata, per riciclaggio, per rifiuto organico, per utenza domestica e utenza non domestica, per parte fissa della tassa e per parte variabile della tassa. E così via. Questo è un regolamento fatto benissimo secondo me, ringrazio il dottore Bisconti per l'attenzione che ha posto in questo, perché sono chiarimenti normativi utilissimi sia per gli operatori, ma sia per gli utenti, che trovano in questa classificazione ma in tutto il regolamento una chiarezza lessicale e semantica senza precedenti.

Al titolo II, che tratta presupposto e soggetti passivi, all'Art. 6 è presupposto l'applicazione del tributo e viene sviluppato in 7 punti, nei quali viene chiarito cosa si intende per superficie tassabile, quali superfici non sono tassabili. Nel comma 5 viene chiarito in quali casi la tassa rifiuti non si applica. E qui c'è il riferimento alla sentenza della Cassazione. La recente sentenza della Cassazione n. 23058 del 17 settembre 2019 ribalta il precedente verdetto dei Giudici che avevano escluso dal pagamento della TARI unità immobiliari non dotati di allacciamento alla rete elettrica.

Secondo la Cassazione le aree frequentate da persone, pur sprovviste di allaccio alla corrente elettrica, sono considerate produttive di rifiuti in via presuntiva, in quanto questo non prova l'inidoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti. E questo chiarisce tutto l'ambaradam che ha avuto in questi giorni a chi ha ricevuto la tassa della Tari in alcuni casi raddoppiata.

Nel punto cinque del regolamento viene introdotta la decisione della Corte di Cassazione relativa alla inapplicabilità della TARI. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, senza arredi, inutilizzate e sprovviste di contratti attivi, di fornitura dei servizi pubblici a rete, cioè prive di qualsiasi allacciamento per energia elettrica, gas e acqua, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.

L' Art. 8 tratta le agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani e introduce la possibilità per le aziende (utenze non domestiche) di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

La regolamentazione di tale scelta è contenuta nell'Art. 10 che tratta gli obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.

Il Ministero della Transizione ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, fornisce chiarimenti alle problematiche circa l'applicazione della TARI dopo l'emanazione del D.Lgs. n.116 del 3 settembre del 2020. Chiarisce degli spetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, rilevando che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

Nell'Art. 13, Determinazione della tariffa, nel comma 3 chiarisce i criteri di determinazione delle tariffe in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Nell' Art. 22, Tributo provinciale, al comma 3 introduce alcuni aspetti relativi alla riscossione del tributo. Art. 28, cumulo di riduzioni e agevolazioni, si aggiunge il comma 3 che recita: le agevolazioni o maggiori agevolazioni concesse ai sensi di specifiche norme statali e/o di settore sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Non avvengono integrazioni dal titolo Quinto fino alla fine del regolamento.

Nell' allegato B vengono inseriti nuovi codici riguardanti le categorie delle utenze domestiche e non domestiche.

L' allegato D contiene la Dichiarazione di conferimento a soggetti esterni al pubblico servizio dei rifiuti urbani avviati al recupero. Il Revisore dei Conti Dott. Goffredo, verificato che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione, nel rispetto del requisito della completezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti che è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate, esprime parere favorevole.

Chiedo pertanto a questo Consiglio l'approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti composto di 42 articoli e 4 allegati.

Prima di chiudere questo punto all'ordine del giorno, alla luce di quanto si è verificato in seguito alla Sentenza della Cassazione n. 23058 del 17 settembre 2019 e cioè l'aumento della Tari dovuto alla quota spettante ai possessori di case disabitate con allaccio all'AQP, vista l'impossibilità di modificare in questa annualità le tariffe tarate a conferma di quelle del 2019, comunico fin d'ora l'impegno nel portare a termine la proposta di modificare il regolamento al TITOLO III –TARIFFE .

Esattamente l'Art. 17 che parla di occupanti delle utenze domestiche, che recita, al comma 3: per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a 3. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Propongo quindi che nel 2022 si abbassi il numero di componenti da 3 a 2 per le situazioni afferenti a tale comma dell' art.17. Fermo restando l'abbattimento del 30% che già c'è per le situazioni che ho appena citato. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie. Prego consigliere Scarpa.

CONSIGLIERE SCARPA – Faccio un unico intervento alla fine.

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione allora di questo punto.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti